Provvedimento di cancellazione dal registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata

T.A.R. Veneto, Sez. III 27 luglio 2017, n. 753 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Cava Sandrini s.r.l. (avv.ti Dalfini, Bracesco, Gatti Dalfini e Zambelli) c. Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Sorio e Sartori) ed a.

Sanità pubblica - Provvedimento di cancellazione dal registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2008 la società Cava Sandrini s.r.l., esponendo di aver presentato alla Provincia di Verona nell'agosto del 2005, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n.22/1997 (ora art. 216 D.Lgs n.152/2006), la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata presso un'area di cava denominata Cà Bianca nel Comune di Zevio, e di essere stata iscritta, con determinazione provinciale n.4576/2007, al n.162 del registro provinciale delle aziende che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ha impugnato la determinazione n.5114/08 del 26.08.2008 meglio indicata in epigrafe, con la quale la Provincia di Verona, a seguito di una relazione redatta dal Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona relativa a sopralluoghi effettuati presso la suddetta aerea di cava nel marzo del 2008, ha disposto la cancellazione della odierna ricorrente dal suddetto registro provinciale per mancanza delle opere impiantistiche minimali richieste dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 186/2006 (in particolare essendo stata riscontrata la mancanza sia di un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, sia di basamenti pavimentati).
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie e relative repliche e, in particolare, la Provincia di Verona, con la memoria depositata il 25 maggio 2017, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
All'udienza pubblica del 28 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. per difetto di interesse.
Infatti, dalla lettura delle note procedimentali presentate dalla odierna ricorrente nel luglio del 2008 a seguito della comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n.65109 del 24.06.2008), emerge che l'attività di recupero rifiuti "*non è mai stata messa in esercizio*" in quanto "*per l'effettuazione dei lavori necessari per poterle dar inizio (pavimentazione dell'area di lavorazione e messa in riserva dei materiali, raccolta e trattamento delle acque di dilavamento ecc.) si sarebbe dovuto richiedere il permesso a costruire al Comune di Zevio*", in relazione al quale il Comune di Zevio "*si sarebbe espresso per il diniego dello stesso*", con la conseguenza che "*E' per questa ragione che il permesso a costruire non fu mai richiesto e che la ditta Cava Sandrini ha ritenuto di non intraprendere l'attività*" (pagg.1 e 2 delle note procedimentali, punti 5), 6) e 7) – All.11 del secondo elenco documenti della Provincia di Verona).
Di conseguenza, come correttamente eccepito dall'Amministrazione resistente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto appare evidente il difetto di interesse della ricorrente all'annullamento della determina provinciale che ha disposto la cancellazione della Cava Sandrini dal registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, considerato che, per ammissione della stessa ricorrente, tale attività (di cui si lamenta la cancellazione dal relativo registro) non fu mai iniziata.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it